



COMUNE DI SCHIO

Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 364 / 2024 del 23/12/2024

OGGETTO: IMPOSTA DI SOGGIORNO - APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2025.

L'anno **duemilaventiquattro**, addì **ventitre** del mese di **Dicembre**, alle ore **14:30**, presso la Sala Giunta (Palazzo Garbin), in seguito a regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale ai sensi dell'art. 6 del Regolamento per il funzionamento della medesima, che risulta così composta:

<u>Componenti</u>	<u>Pr</u>	<u>As</u>
MARIGO CRISTINA	P	
CORZATO BARBARA	P	
GIANESINI MARCO	P	
MACULAN ALESSANDRO	P	
MARCHIORO GIORGIO	P	
MUNARINI ALDO	P	
PARISE CHIARA		A
SCORTEGAGNA MILVA	P	

Assume la Presidenza il Sindaco, Avv. Cristina Marigo e partecipa il Vice Segretario Generale, Elena Lucia Ruaro.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta Comunale ad esaminare la proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, «Disposizioni in materia di federalismo municipale», ha:

- a) introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le Unioni di Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di cinque Euro per notte di soggiorno;
- b) previsto che il gettito derivante dall'imposta di soggiorno sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
- c) disposto, altresì, che con regolamento nazionale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, sia dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta, in conformità della quale i Comuni, con proprio regolamento, da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo;

Visto l'art. 4, comma 7 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 95, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2017 gli enti hanno la facoltà di applicare l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011 e possono, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno in deroga all'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Richiamata la D.G.R. Veneto del 02 maggio 2012, n. 743, con cui la Giunta Regionale del Veneto ha deliberato la ricognizione dell'elenco regionale delle località turistiche o città d'arte in applicazione del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 "Disposizioni in materia di federalismo fiscale e municipale", considerando tali i Comuni ricompresi nell'allegato A della Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, così permettendo a questi ultimi di applicare l'imposta di soggiorno come previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

Preso atto che il Comune di Schio risulta essere tra i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, essendo tra quelli indicati dall'Allegato A) della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33;

Considerato che il Consiglio Comunale, con propria deliberazione n. 108 del 18.12.2024, ha stabilito di istituire l'Imposta di Soggiorno a partire dall'anno 2025, approvando il relativo Regolamento;

Visti:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, comprese le tariffe COSAP di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- l'articolo 1, comma 174, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza;

Visto in particolare l'art. 5 del Regolamento per la disciplina dell'Imposta di Soggiorno, il quale prevede che la determinazione delle tariffe, ai sensi dell'art 42, comma 2 - lettera f) del D. Lgs n. 267/2000 è deliberata dalla Giunta comunale;

Richiamato l'art. 5 del "Regolamento comunale sull'imposta di soggiorno "Misura d'imposta che prevede che la determinazione delle aliquote compete alla Giunta Comunale con apposita deliberazione secondo i criteri seguenti:

- l'imposta di soggiorno è determinata per persona ed a pernottamento;
- l'imposta di soggiorno è articolata secondo criteri di gradualità e comunque entro il limite massimo di legge (5 Euro per pernottamento), in maniera differenziata tra le strutture ricettive in modo da tener conto delle caratteristiche, dei servizi offerti dalle medesime e del prezzo;

Ritenuto, al fine di consentire un finanziamento, almeno parziale, degli interventi a sostegno di progetti turistico-culturali e, nel contempo, di garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio ed assicurare le idonee risorse per finanziare i relativi programmi di spesa, di approvare per l'anno 2025 le tariffe dell'imposta di soggiorno come da **allegato sub lettera A)**, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto l'art. 13, comma 15-quater, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, integrazione inserita dall'art. 15-bis del decreto legge n. 34 del 30 aprile 2019, convertito dalla legge n. 58 del 29 giugno 2019, che prevede dall'anno d'imposta 2020 che i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe dell'imposta di soggiorno e del contributo di sbarco, abbiano effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it, eseguita dal MEF entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel Portale del federalismo fiscale;

Visti:

- il Decreto Legislativo n. 267/2000 (Tuel);
- il Decreto Legislativo n. 118/2011;
- il Regolamento di Contabilità del Comune di Schio, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 2 febbraio 2022 e aggiornato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 23 settembre 2024;

Viste le seguenti deliberazioni:

- di Consiglio Comunale n. 111 del 18 dicembre 2024, "Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) di cui all'art. 170, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 - periodo 2025/2027: approvazione.";
- di Consiglio Comunale n. 112 del 19 dicembre 2024, "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2025/2027.";

Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267;

Visti i pareri espressi in conformità all'art. 49 del citato Testo Unico n. 267/2000, allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Tutto ciò premesso;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;

2) di approvare le tariffe relative all'Imposta di Soggiorno, così come risultano dall'**allegato sub lettera A)** che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3) di dare atto che tali tariffe avranno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it, come stabilito dall'art. 13, comma 15 quater, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modifiche ed integrazioni;

4) di disporre affinché la presente deliberazione venga trasmessa in via telematica al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze - per la pubblicazione sul Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201;

5) di pubblicare la presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line del Comune;

6) di garantire, inoltre, la massima diffusione del contenuto della presente deliberazione mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

Su proposta del Presidente, tenuto conto dell'efficacia dal 1° gennaio 2025 delle tariffe approvate;

La Giunta Comunale

con voti unanimi, espressi per alzata di mano;

d e l i b e r a

di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Avv. Cristina Marigo

(Documento firmato digitalmente)

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Elena Lucia Ruaro

(Documento firmato digitalmente)
